

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme.

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno

veduti gli articoli 229 della Legge 7 ottobre 1848, - 1. e 2. di quella postuma la data del 19. stesso mese ed anno, e 1. e 2. dell'altra in data 4. maggio 1855.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Il Ministro predetto è incaricato di presentare al Parlamento Nazionale il seguente progetto di legge, e di sostenere la discussione congiuntamente al Ministro de' Lavori Pubblici -

Art. 1°

L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette destinata a coprire le spese speciali della Provincia di Nizza per l'esercizio 1855, è autorizzata in L. 76881. 09.

Art. 2°

La Divisione Amministrativa di Sassari, e le Province di Sassari, Olbischero, e Ozieri sono autorizzate a ripartire una imposta di L. 137873. 18. la prima, di L. 6087. 74. la seconda, di L. 1584. 95. la terza, e di L. 4.100. la quarta per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1855.

Art. 3°

È fatta facoltà alla Provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di L. 28500. per sopprimere alle sue spese speciali dell'esercizio 1855, e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1859. inclusiivamente pel servizio dei relativi interessi, e nella rateale restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uogo, il limite normale dell'imposta.

Art. 4°

La Divisione Amministrativa di Genova, e le Province di Genova e Novi sono autorizzate a ripartire una imposta di L. 640803. 12. la prima, di L. 114189. 87. la seconda, e di L. 4310. la terza per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1855.

Art. 4.

La Divisione Amministrazione di Cuneo in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 10. aprile 1855. è autorizzata a valersi della sua imposta ripartita nello stesso anno in conformità del disposto dall' Art. 4. della Legge 24. dicembre 1854. fino alla concorrenza di  $\text{L. } 851372.02.$  per soddisfare le spese comuni a tutte le Provincie che la compongono allagate nel bilancio dell'esercizio medesimo, ed in descrizione fra le sue entrate straordinarie del bilancio 1856. la somma che sopravaverà.

Art. 5.

La Divisione Amministrazione di Novara è autorizzata a ripartire un' imposta di  $\text{L. } 723031.42.$  per coprire le spese dell'esercizio 1855.

Art. 6.

È fatta facoltà alla Provincia di Novara di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1862. inclusivamente nella somma annua di  $\text{L. } 6750.$  destinata a formare il capitale di  $\text{L. } 50.000.$  votato dai suoi rappresentanti a titolo di concorso nelle spese di costruzione di un deposito doganale progettato dal comune di Novara.

Fatto a addì novembre 1855.

U. Stapp

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Divisione I

1854

Roma il 10 dicembre 1854

Oggetto.

Facoltà di alcune Divisioni e Provincie di aumentare i papaveri di eccedere il limite ordinario della loro imposta nell'anno 1855 e di circolare i loro bilanci avvenire

Restaurazione

Signori Deputati

Durante il mese di maggio p. p. io ebbi l'onore di sottoporre alle vostre disposizioni sei progetti di legge d'interesse locale, i quali miravano al seguente scopo:

1. ~~che~~ autorizzava la Provincia di Nizza a ripartire nel 1855 un' imposta speciale di L. 76431. 09. e spende nel limite normale della medesima stabilito in L. 19188. 45.

2. ~~che~~ concedeva alla Divisione di Sassari ed alla Provincia di Sassari, Delghero, ed Orini la facoltà di ripartire rispettivamente nello stesso anno un' imposta di L. 157375. 18. - L. 6087. 75. - L. 1584. 95. - e L. 4100. 00. - laddove il limite ordinario della prima si arresta a L. 6000. - quello della seconda a L. 3708. 46. - quello della terza a L. 1348. 20. e quello della quarta a L. 933. 15.

3. ~~che~~ permetteva alla Provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di L. 28500. per coprire le sue spese speciali dell'anno in corso, e di circolare i suoi bilanci avvenire nella restituzione rateale di quel capitale

4. ~~che~~ autorizzava la Divisione di Genova e la Provincia di Genova, e Novi a ripartire nello stesso anno un' imposta di L. 650803. 12. di L. 141477. 88. e di L. 4310. - rispettivamente, laddove in via ordinaria, la prima deve limitarla a L. 430000.

*[Signature]*

la seconda a L. 37170. 97. e la terza a L. 3293. 76.

Al 4° - ~~è concessa~~ alla Divisione di fisco la facoltà di ripartire un'imposta di L. 831372. 02 sfornando il suo limite normale di sole L. 740000.

Al 5° - ~~che~~ permette alla Divisione di Novara di sovraimpone nel ripetuto anno L. 723031. 62 vale a dire L. 83331. 62. in eccedenza al limite ordinario, ed alla Provincia di Novara di ristabilire i suoi bilanci speciali avvenire fino al 1869. ~~includendo~~ <sup>includendo</sup> per concorrere nelle spese di costruzione di un deposito doganale nel luogo della Divisione.

Nel presentare con fatti progetti, ben io aveva chiesto che fossero discussi. L'urgenza non mi permetteva di attendere di sovvenire l'approvazione dei corrispondenti bilanci Divisionali, la quale naturalmente era subordinata all'esito dei progetti medesimi: ma quantunque la riferita domanda sia stata accolta, e le Commissioni incaricate di riferire <sup>+ con lodevole sollecitudine</sup> formularono <sup>+ avviso</sup> favorevole alla loro adozione con distinte relazioni portanti li dt. 169. 170. 171. 172. 173. e 174. <sup>†</sup> la Divisione venne chiusa prima <sup>†</sup> che la Camera ~~venisse~~ <sup>abbia potuto parlarli</sup> il partito.

Ora che il Parlamento novarese si è nel nuovo circuito, io mi reco al premura di ripresentarsi d'ordine del Re i ripetuti progetti che ho rinviati in un solo, il quale avrebbe più celebre corso potendo essere affidato al presame ad un'unica Commissione.

On merito delle autorizzazioni che di si chiedono, dopo che io sono entrato in minuti dettagli nel sottoporle alle vostre discussioni la prima volta.

† tuttora non fu possibile ottenere  
la loro approvazione, perché

e dopo di che sono universalmente il voto  
dei funzionari che avevano incaricati di riferire  
nell'ultima Sessione, nulla mi rimane da aggiun-  
gere. Solo osservo che più precisi calcoli istituiti  
recentemente hanno dimostrato, come ne consta dalla  
nota del Ministero dei Lavori Pubblici in data 9 agosto  
p. p. che unisco sotto il N. 9. del fascicolo D. ascendere  
soltanto a L. 70211.20. la quota della Provincia di Genova  
nelle spese 1883. dei porti, ed a sole L. 46978.47.  
il di lei concorso nelle spese simili del 1883. anticipato dall'  
Erario dello Stato, concorso che da principio si suppone  
dover essere di L. 69266.14.

A seguito di siffatti risparmi riconosciuti possibili,  
l'imposta speciale della Provincia di Genova primiti-  
vamente calcolata in L. 141477.38. si riduce nel  
nuovo progetto di legge a L. 113189.47. mi sembra  
più necessario suddividere in due annate il rimborso  
dovuto alle finanze della Marione, siccome era stato  
proposto dai docti funzionari nella mira di alleggerir  
alquanto in quest'anno i contribuenti, in primo  
luogo perchè l'imposta così ridotta corrisponde e  
approssimativamente a quella che sarebbe dovuta  
ripartire secondo il primo progetto d'incremento il  
~~rimborso~~ rimborso: secondariamente, perchè, e questo  
è la ragione più perentoria, operandosi verificato il  
caso previsto dall'art. 4. della legge 26. dicembre  
1884, vale a dire operandosi nel 1885. ripartito in  
fatto un'imposta eguale a quella del 1884, a  
nulla gioverebbe lo scindere in due parti il  
~~rimborso~~ <sup>pagamento</sup> rimborso, giacchè il minor prodotto dell'  
imposta di quest'anno a fronte dei risultati  
che presenterà il corrispondente bilancio, verrà

necessariamente ad accrescere l'imposta dell'esercizio 1886.  
al quale si sarebbe voluto primitivamente accollare la  
meta' del debito in questione

Pertanto, si dimeggi o no quel rimborso, il carico che ne  
deriva, colpira' necessariamente i contribuenti nell'anno  
venturo, perche' l'imposta effettivamente ripartita  
a carico speciale della Provincia di Genova in quest'  
anno e' di soli L. 4.488.77. e non basta neppure  
a coprire le altre sue spese dell'esercizio.

Nel chiudere la presente esposizione, <sup>di bel nuovo</sup> io prego la  
Camera di voler dichiarare d'urgenza la discussione  
del progetto di legge che mi onora deporre al banco  
della Presidenza perche', colla sovrana provvisione  
del 4. p. settimbe 1885 della raccolta  
ufficiale degli atti del governo / essendo stata  
adotta a mesi 13. la durata dell'esercizio finan-  
ziario, fa mestieri che i sei bilanci che hanno  
relazione col progetto medesimo siano sottoposti  
all'approvazione del Re entro il prossimo  
dicembre il piu' tardi, affinche' i capi Economici  
delle Divisioni abbiano spazio sufficiente per  
regolarizzare prima del 31. marzo 1886 i  
mandati provvisori che dovettero emettere  
per provvedere all'andamento dei servizi loro  
affidati, e possano i Besorieri essere in grado  
di allentare saltatamente il conto della  
loro gestione materiale

SESSIONE 1855

N.° 20-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BENINTENDI, BERSEZIO, MONTICELLI, BRONZINI,  
GALVAGNO, FALQUI-PES, PEZZANI

sul progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno

nella tornata del 17 novembre 1855.

**Facoltà ad alcune Divisioni e Provincie di contrarre mutui passivi,  
di eccedere il limite ordinario della loro imposta nell'anno 1855,  
e di vincolare i loro bilanci avvenire.**

Rimessa alla Segreteria addì 5 dicembre 1855.

SIGNORI,

Il progetto di legge, che la Commissione ha l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni, non è che la riproduzione di sei distinti progetti, che il Ministro dell'Interno presentava alla Camera nelle tornate 4 e 24 maggio della sessione precedente.

Siccome quei progetti già furono esaminati da due precedenti Commissioni, ed il risultamento di quel loro esame già era stato consegnato in due relazioni presentate dai diligentissimi nostri colleghi i deputati Cavallini, e G. B. Michelini, così nè di lunga indagine, nè grave potè essere l'incarico affidato alla nuova Commissione, nè potè essa rimanere incerta sulle deliberazioni alle quali dovrebbe attenersi.

Dalla prima di quelle relazioni, da quella cioè del deputato Cavallini appare che, mentre nessuna discussione insorse, quanto alla facoltà chiesta per le divisioni di Novara, di Cuneo, e di Sassari, come neanche rispetto alle provincie di Novara, di Sassari, Alghero, Ozieri e Cagliari, una questione fu sollevata quanto alla provincia di Nizza, essendosi supposto, che le spese riflettenti le strade nelle quattro valli della Vesubia, della Tinca, del Varo e dello Sterone potessero essere a carico della

(20-A)

Divisione, e non della sola provincia di Nizza. Dimostrato però, come quelle strade non potessero cessare d'essere consortili, e come quelle spese dovessero essere a carico della sola provincia, che viene a sentire il beneficio del sussidio concesso dallo Stato colla legge del 26 giugno 1855, quella Commissione, a cui la vostra Commissione attuale pienamente aderisce, non tardò ad aggiungere il suo voto a quello già espresso dall'Intendente generale di Nizza, approvato dal Governo, ed a riconoscere che la spesa vuol essere posta unicamente a peso della provincia di Nizza.

Risulta dalla seconda di dette relazioni da quella cioè del deputato Michelini, che la Commissione era stata d'avviso, che la spesa di L. 69,266 14 dovuta dalla provincia di Genova allo Stato, in rimborso della sua quota per spese di manutenzione e miglioramenti del porto, a termini della legge 7 ottobre 1848, come spesa obbligatoria, dovesse essere ripartita per metà sul bilancio corrente, e per l'altra metà sul bilancio del 1856.

L'inutilità di questo riparto è ora dimostrata dal Ministro dell'Interno nella sua relazione, e ciò in dipendenza della circostanza posteriormente verificata, per cui l'imposta speciale della provincia di Genova primitivamente calcolata in lire 141,477 35 si riduce nel nuovo progetto di legge a lire 115,189 67, di guisa che l'imposta corrisponde ad un dipresso a quella che sarebbesi dovuto ripartire, ed inoltre, perchè essendosi nel 1855, ripartita in fatto una imposta eguale a quella del 1854, a nulla gioverebbe scindere in due parti il pagamento, giacchè il minor prodotto dell'imposta di questo anno a fronte dei risultamenti, che darà il corrispondente bilancio, verrà necessariamente ad accrescere l'imposta dell'esercizio 1856, al quale si sarebbe imposta la metà di quel debito.

Eliminate così le sole difficoltà, che si presentassero all'accoglimento del progetto, la Commissione non ha che a proporvi l'adozione pura e semplice del progetto complessivo ora presentato in sette articoli a vece dei sei progetti primitivi.

Prima però di chiudere la presente relazione, debbo in nome della Commissione esprimere il voto già concordemente emesso dalle due precedenti Commissioni, che voglia il Governo fissare la sua attenzione sulla frequenza di queste domande d'aumento di sovr'imposta oltre i limiti della legge, le quali manifestano uno stato di cose troppo anormale, dacchè provano o che il limite è troppo ristretto in proporzione dei bisogni delle provincie, sempre quando sia possibile di estenderlo in modo corrispondente alle loro forze, o che è troppa la facilità, con cui si permette loro di eccedere quel limite, mentre è dovere dell'amministrazione di contenervele. Fa voti inoltre la vostra Commissione, affinchè il Governo possa trovar modo o per mezzo della cassa dei depositi, o con altri mezzi, sì tosto che le condizioni finanziarie più normali il permettano, di fare alle provincie tali prestiti, che, concedendo loro più lunghe more al rimborso, e rendendo meno

gravosa l'estinzione dei loro debiti, arrechino un pronto sollievo ai contribuenti, tanto più che questi vogliono essere posti in grado di arrecare al pubblico erario quei soccorsi, che le circostanze dei tempi saranno pur troppo ancora per richiedere.

(20-A)

**GALVAGNO** *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

L'imposta addizionale alle contribuzioni dirette destinata a coprire le spese speciali della provincia di Nizza per l'esercizio 1855 è autorizzata in L. 76,881 09.

Art. 2.

La Divisione Amministrativa di Sassari, e le provincie di Sassari, Alghero, ed Ozieri sono autorizzate a ripartire una imposta di L. 157,375 18 la prima, di L. 6,087 75 la seconda, di L. 1,584 95 la terza, e di L. 5,100 la quarta per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1855.

Art. 3.

È fatta facoltà alla Provincia di Cagliari di contrarre un mutuo passivo di L. 28,500 per sopperire alle sue spese speciali dell'esercizio 1855 e di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1859 inclusivamente pel servizio dei relativi interessi, e pella rateata restituzione del capitale, eccedendo, ove d'uopo, il limite normale dell'imposta.

Art. 4.

La Divisione Amministrativa di Genova, e le Provincie di Genova e Novi sono autorizzate a ripartire una imposta di L. 650,805 12 la prima, di L. 115,189 67 la seconda, e di L. 5,510 la terza per far fronte alle rispettive loro spese dell'esercizio 1855.

Art. 5.

La Divisione Amministrativa di Cuneo, in conformità della deliberazione presa dai suoi rappresentanti il 10 aprile 1855, è autorizzata a valersi della sovr'imposta ripartita nello stesso anno in conformità del disposto dall'art. 4 della Legge 24 dicembre 1854, fino alla concorrente di L. 851,572,02 per soddisfare le spese comuni a tutte le Provincie che la compongono allegate nel Bilancio dell'esercizio medesimo, ed a descrivere fra le sue entrate straordinarie del bilancio 1856 la somma che sopravvanzerà.

Art. 6.

La Divisione Amministrativa di Novara è autorizzata a ripartire un'imposta di L. 725,051 42 per coprire le spese dell'esercizio 1855.

Art. 7.

È fatta facoltà alla Provincia di Novara di vincolare i suoi bilanci avvenire fino a quello del 1862, inclusivamente pella somma annua di L. 6,250, destinata a formare il capitale di L. 30,000 votato dai suoi rappresentanti a titolo di concorso nelle spese di costruzione di un deposito doganale progettato dal Comune di Novara.

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 6.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 7.

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Tornata del 10 Dicembre 1855.*

*Pellati*